

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. Marzo 1861.
dal Ministro della Marina*

OGGETTO

*Disposizioni relative alla cassa degli Invalidi della
Marina Mercantile*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Ricci G.
» 2° Castagnola
» 3° Bertini
» 4° Musumeci
» 5° Ciccone
» 6° Naccesi
» 7° Leopardi
» 8° Monticelli
» 9° Bertea

Relatore Ricci Giovanni

Adottata nella tornata del 1^o Maggio 1861.

Relazione

Saggi e provvida istituzione è quella per la quale alla gente di mare, a cui l'età o l'infortunio rende impossibile l'esercizio della faticosa professione, si assicura il sollievo di una pensione o di un sussidio.

L'origine di questa benefica istituzione rimonta in Francia a Luigi XIV. Essa fu conosciuta e riformata colla legge 30. Aprile e 13. Maggio 1791. e con successivi provvedimenti, i quali poi vennero riprodotti e riferiti nelle due ordinanze 22. Maggio 1816. e 31. Maggio 1838. tuttavia in vigore presso i nostri vicini.

Di principj della legislazione francese estesa al Genoveseato col Decreto Imperiale pubblicato in Genova il 15. Messidoro an 13. s'informarono, dopo l'unione della Liguria al Piemonte, col Reale Decreto 9. marzo 1816. ed il regolamento approvato colle

§ (Capitolo XVIII e XIX)

8 (Capitoli XIV e XV.)

No. 2 Patente 13 Gennaio 1824
per cui si disponeva che la
Cassa degli invalidi della
Marina (mediante un fondo
formato con una retribuzione
stabilita a carico degli equipaggi,
e col prodotto di certi proventi
assegnati alla medesima) do-
vesse provvedere di pensioni
e sussidii gl'individui ap-
partenenti tanto alla ma-
rina militare quanto alla
marina mercantile, che si
trovassero nelle condizioni
previste dalla legge, non
che le loro vedove ed or-
fani.

Questo stato di cose
durava sino alla pubblica
-zione della legge 26. Giugno
1851, la quale, disponendo
che le pensioni dei militari
come quelle di tutti gl' offi-
ciali impiegati amministrativi an-
-che offi-
-ceri a carico del pubblico
erario, e ~~pubbliche~~ ^{pubbliche} regolati
dalle leggi sulle pensioni,
sopprimeva la Cassa degli
invalidi ed istituiva in
luogo di essa una nuova
Cassa sotto la denominazione

di Cassa di risparmio e beneficenza per gli invalidi della Marina Mercantile, nello scopo di provvedere di pensioni e di sussidi gli individui appartenenti alla Marina Mercantile.

A seguito di questa legge un regolamento organico approvato con R. Decreto 3. Dicembre 1851 provvedeva intorno al modo di amministrazione della Cassa ed alle condizioni richieste per l'assegnazione al beneficiario di un assegno sulla medesima. In data del 2. aprile 1852 emanarono istruzioni. Successivamente si faceva un aumento alla retribuzione imposta alla gente di mare (leg. 16. maggio 1853) e si approvavano diverse modificazioni al regolamento organico di cui sopra (R. Decreto 16. maggio 1853. - 4. Apr. 1853. - 25. Luglio 1857. - 31. Luglio 1857. - R. Decreto 26. Apr. 1859.)

ed alcune norme che vi furono seguite

ai contabili della Cassa.

Puiche il sentimento della nazionalita, e l'amore e la devozione dei popoli d'Italia hanno prodotto il felice risultato di estendere

dovessero stabilire quattro
casse perfettamente distinte.

I principali argomenti
affacciati in favore di questo
«ultimo sistema e che
ad una tale conclusione mi
hanno determinato sono
i seguenti:

a) Il servizio della Cassa
degli invalidi (la quale ha
una personalità propria e
distinta da quella del tesoro
nazionale) non tocca in verun
modo l'ordinamento
politico; e però a detta
^{istituzionale} ~~essa~~ può e debbe applicarsi
«si il principio del discentra-
mento amministrativo
che deve informare le nostre
istituzioni.

b) Che si volesse stabilire
una cassa generale, la quale
avesse diverse sedi principa-
li o succursali nelle di-
verse regioni marittime,
sarebbe di necessità di stabili-
re un centro comune
per l'amministrazione.

Ora quale sarebbe questo
centro? La capitale del
Regno o il capo luogo di

una regione)? Ed in questo secondo caso quale sarebbe la città a cui dovrebbero dare la preferenza per stabilirvi questo centro?...

Ognun vede a quali difficoltà sta di ogni maniera si andrebbe incontro per questo verso.

E tutte queste difficoltà s'anniscano nel sistema di più casse distinte:

c) La cassa è in sostanza un'opera pia, uno stabilimento di beneficenza, che ha una personalità propria, distinta, un'amministrazione separata da quella dello Stato. Ora le opere pie hanno un carattere di località e di specialità per cui sarebbe un'anomalia che l'azione di una di esse si estendesse nello intero territorio nazionale.

d) La cassa di risparmio e di beneficenza per gli invalidi della marina mercantile istituita negli antichi Stati ha un cospicuo patrimonio proprio formato in gran parte col prodotto delle retribuzioni imposte alla

Marina Ligure. Onde esten-
dendo a tutto lo Stato il
benefizio di questa istituzione,
e formando una sola Cassa
generale, la gente di mare
delle nuove provincie, ver-
rebbe a profittare di un
fondo alla cui formazio-
ne essa non avrebbe con-
tribuito.

Ne colla istituzione di
Casse distinte si può temere
l'inconveniente di dover
imporre diversa retribuzione
alla gente di mare secondo
le diverse regioni dello Stato,
o quello di accordare in
diversa misura i benefizi.
Imperocchè il prodotto della
retribuzione imposta alla
gente di mare, e l'ammonta-
re dei proventi assegnati
alla Cassa dee bastare a
far fronte alle pensioni
ordinarie di coloro che hanno
retribuito dietro le norme
che saranno stabilite nel
regolamento comune alle
diverse casse. Ed in quanto
ai sussuoli e soccorsi straor-
dinari questi saranno o non

saranno accordati, saranno maggiori o minori, in proporzione dei fondi disponibili in ciascuna cassa.

Per queste considerazioni si è avuto di presente alla Camera il progetto, s'informa di seguenti principj:

1.° Che diviso in quattro ripartimenti il territorio marittimo, sia istituita in ciascuna una Cassa degli invalidi della marina mercantile, e che ciascuna cassa abbia una esistenza ed una amministrazione propria.

2.° Che però sia uniforme la retribuzione imposta alla gente di mare, e siano comuni a tutte le casse i regolamenti concernenti il modo ed il modo di contabilità e di amministrazione, e le condizioni richieste per l'ammissione agli assegnamenti sulla cassa.

3.° Che ciascuna cassa sia posta sotto la tutela immediata del Governatore della regione, e sotto l'alta sorveglianza del Ministero della Marina.

Passando a dar ragione delle singole disposizioni del progetto, dirò in primo luogo che la denominazione di Cassa degli invalidi della Marina Mercantile portata dal primo articolo fu adottata a preferenza di quella portata dalla legge 26 giugno 1851. perchè, sebbene più breve e più semplice, indica abbastanza lo scopo della istituzione che è definito nel secondo articolo. In questo si accenna alle pensioni ed ai soccorsi con diversa locuzione per dinotare che coloro che navigano sotto bandiera nazionale, e così anche gli stranieri che hanno retribuito alla Cassa, possono essere ammessi al beneficio dei soccorsi; mentre invece la pensione è accordata soltanto agli individui iscritti nelle matricole della gente di mare, e così soltanto ai nazionali. Questa innovazione alla pratica fin qui vigente nelle arti e nelle provincie è paruta

comunicati per legge la
 manifesti ingiusticia e
 - perche la costituzione agli
 altri, e se non ammettessi
 in alcun caso a partecipare
 alla distribuzione dei successi
 non essere nei casi di stato
 dinanzi ingiusticia.
 Nel articolo 3° sono detti
 - i nomi le fonti onde si
 forma il fondo della casa
 ed, e insieme nella stessa
 parte di l. edes. si contiene
 unanimita di principio,
 del quale la presente pro-
 - posta di legge e giunta
 - si fugga precorrendo
 - l'obscuro della legge di
 - massima costituzione e
 - punti due titoli, sono
 - spicciamente indicati e
 - diversi precorrendo di volta
 - alla base, così dopo di
 - aver toccato della costituzione
 - viene ingiusticia agli organi
 - propri e della presidenza
 - in cui dell'organo stabilito
 - e dei loro precorrendo di
 - den e limiti, vengono
 - di seguito, se occorre
 - al genere di precorrendo

Passando a dar ragione
delle singole disposizioni
del progetto, dirò in primo
luogo che la denominazione
di Cassa degli invalidi della
marina Mercantile portata
dal primo articolo fu adottata
a preferenza di quella portata
dalla legge 26 giugno 1851.
perché, sebbene più breve
e più semplice, indica ab-
bastanza lo scopo della
istituzione che è definito
nel secondo articolo. In que-
sto si accenna alle pensioni
e ai soccorsi con diversa
locuzione per dinotare che
coloro che navigano sotto
bandiera nazionale, e così
anche gli stranieri che
hanno retribuito alla Cassa,
possono essere ammessi
al beneficio dei soccorsi,
mentre invece la pensione
è accordata soltanto agli indi-
vidui iscritti nelle matricole
della gente di mare, e così
soltanto ai nazionali. Questa
innovazione alla pratica
fin qui vigente nelle città
e provincie è paruta

conveniente per togliere la
 manifesta ingiustizia d'inv
 e porre la retribuzione agli
 esteri, e di non ammetterle
 in verun caso a partecipare
 alla distribuzione dei soccorsi
 nemmeno nei casi di straor
 dinario infortunio.

All'articolo 3.^o sono deter
 minate le fonti onde si
 forma il fondo della cas
 sa, e siccome nelle diverse
 parti del codice marittimo
 accennato in principio,
 del quale la presente pro
 posta di legge, e quella che
 vi fu già presentata rela
 tivamente alle tasse di
 marina, costituiscono a p
 punto due titoli, sono
 specialmente indicate i
 diversi proventi devoluti
 alla cassa, così dopo di
 aver toccato della retribu
 zione imposta agli equi
 paggi e della proporzione
 in cui debb'essere stabilita
 e dei beni provenienti da
 doni o lasciti, impieghi
 ed acquisti, si accenna
 in genere ai proventi

che le sono devolute in
forza di speciali disposizioni
di legge.

La tabella del progetto
che regola la retribuzione
degli equipaggi di bastimenti
è diversificata da quanto
è portato dalla legge 16.
maggio 1853, 1.^o nella
denominazione dei gradi
e qualità, 2.^o nell'assimila-
zione ai padroni dei ma-
rinari autorizzati a
padroneggiare, 3.^o nella
fissazione di una quota
speciale di retribuzione per
bassi ufficiali di bordo.

Sul primo punto, per
mettere in accordo le an-
tiche colle nuove denomi-
nazioni proposte per
i graduati della marina mer-
cantile nel progetto di
legge generale ~~sulla~~
~~mercantile~~ che non
tarderà ad essersi presenta-
to ed in quello sui diritti
marittimi già recato dinan-
zi alla Camera. Sul
secondo, perché i marinari
autorizzati sostituirebbero.

9

in certa *guisa* gli *attuali* pa-
-droni di 2.^a classe, ed i mari-
-nari che dirigono battelli
per la pesca illimitata od
all'estero si reputerebbero
come patroni, essendosi
sempre praticato di assog-
-gettarli alla retribuzione per
quelli stabilita. Sul terzo
decretato finalmente perche
nel nuovo progetto *deu* si e accorso
volendosi classificare il no-
-vissimo *fra* i bassi ufficiali
di bordo e percio in una ca-
-tegoria inferiore e distinta
da quella in cui e posto
il secondo di bordo, ne veni-
-ra per conseguenza la ne-
-cessita di stabilire una
quota che stasse di mezzo
a quelle fissate per marina-
-ro ed per l'ufficiale di
bordo, fatto anche riflesso
che il novissimo sarebbe
meno retribuito del secondo
e piu del marinaio.

Sebbene colla tenue re-
-tribuzione finora imposta
alla gente di mare non sia
da sperare che si possano
in avvenire accordare pensioni
piu larghe di quelle che

ora si concedono agl'invalidi, quindi le tabelle che fanno seguito alle norme del 3. Dicembre 1851. il Ministero non ha creduto di variare le quote portate dalla legge 16. maggio 1853, tranne per ciò che è relativo ai busui ufficiali, lasciando interamente alla iniziativa della Camera ogni innovazione a questo riguardo.

Ecco ora in che consisterebbero gli altri provvedimenti della Classe:

a) Nell'importo delle ritenzioni di paghe e riduzione delle razioni all'equipaggio a titolo di punizione.

b) In una parte delle multe ed ammende inflitte tanto per reati marittimi quanto per mancanze di disciplina.

c) In parte delle cose predate e confiscate, e nelle porzioni di prede non reclamate entro il termine che verrà stabilito.

La disposizione dello

articolo 5. per l'esazione delle rendite della cassa sembra giustificata dalla convenienza di agevolare il modo di riscuoterle, avuto riguardo che la maggior parte di esse consistendo nella retribuzione obbligatoria, mal si provvederebbe allo interesse della Cassa costringendola alle regole a cui devono attenersi i privati per la riscossione delle loro entrate.

Dal progetto di legge non ha guari introdotto nell'altro ramo del parlamento dal mio ^{onorevole} collega dell'Interno in ordine alle opere pie è ricavata la disposizione dell'articolo 6.

A determinare in qual modo debba essere organizzata il Consiglio d'Amministrazione in ciascuna regione, quale debba essere il modo ed i forma di contabilità e di amministrazione, e dietro quali norme e condizioni debbano

aver luogo gli assegnamenti
di pensioni e di sussidi,
è cosa che spetta per sua
natura al potere esecutivo,
anziché al potere legislativo.
E però all'articolo 7 si
propone di stabilire in
massima che a tutto quan-
to sopra sarà provveduto
con apposito regolamento
approvato con decreto reale,
fissando nondimeno fin
d'ora, che il Console di
Marina nella città ove
ha sede la Cassa, sia pre-
sidente del Consiglio di
Amministrazione.

Ed in applicazione
della idea che dettava il
nuovo progetto sulle opere
pubb. di sottrarle al
sistema della centralità
amministrativa senza
escludere la suprema
vigilanza del Ministero.
Agli articoli 10. 11. 12 e 14
si determinano in quali cir-
costanze ed in qual modo
abbia luogo l'intervento
dell'autorità tutelare, L'ar-
ticolo 13. provvede intorno

(art. 8°)

mentre coll'articolo 9 si pone la
Cassa sotto la sorveglianza e tutela
del Governatore della regione.

di ricorso contro le decisioni del Governatore e l'articolo 15 lascia al Ministero la indispensabile autorità di procedere, ove ne sia il caso, allo scioglimento del corpo amministrativo e sua ricostituzione.

Gli articoli 16 e 17, con le disposizioni transitorie, se gravi motivi di convenienza consigliano l'adozione del principio della pluralità delle Casse, gravi ed evidenti considerazioni a un tempo non consentono che il numero delle Casse sia eccessivo, perché altrimenti esse non potrebbero aver vita. Ora ammettendo come quattro e non più debbano essere le Casse, cioè in Genova, Napoli, Palermo ed Ancona, riacquista indispensabile di provvedere alla trasformazione e ricostituzione sulle nuove basi della Cassa di risparmio e beneficenza per gli invalidi.

(giusta l'articolo 4^a),

della Marina Mercantile
istituita in Genova, e della
Cassa dei sussidi per
gl'invalidi di marina esi-
stente in Ancona, e di
fondere nella Cassa di
Genova quella di riscatto
esistente in Livorno. A ciò
appunto provvedono i
due ^{ultimi} articoli del progetto,
nei quali non si è omes-
so quanto valga per
mantenere rispettati
i diritti quesiti della
gente di mare che son
retribuiti alle casse
preesistenti.

Progetto.

Art. 1.

Saranno istituiti quattro corpi morali sotto la denominazione di Cassa degli invalidi della marina mercantile con sede nelle Città di Genova, Napoli, Ancona e Palermo.

Art. 2.

Questa istituzione ha per scopo:

- a) di accordare pensioni o sussidii agli individui iscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retto a buito alla Cassa, alle loro vedove ed orfani;
- b) di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale, che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisi;

Art. 3.

Il fondo di ciascuna cassa
si compone:

a) della retribuzione in
posta agli equipaggi dei
bastimenti nazionali nella
proporzione stabilita nella
tabella annessa alla presente
legge;

b) dei beni provenienti
da doni o lasciti, impieghi
o acquisti;

c) dei proventi devoluti
alla cassa in forza di spes-
ciali disposizioni di legge.

Art. 4.

La prima di queste
casse sponde i suoi effetti
sul territorio marittimo
della Liguria, Toscana e
Sardegna;

La seconda su quello
compreso tra il Capo di
Santa Maria di Seuca ed
il confine Romano;

La terza sul litorale adria-
tico fino al Capo Santa
Maria di Seuca;

La quarta sull'isola di
Sicilia.

Art. 5.

Le disposizioni delle leggi
relative al modo di riscossione
delle rendite comunali saran-
no applicabili alla riscossione
di quelle delle Casse degli
invalidi della marina mer-
cantile.

Art. 6.

Gli esattori delle contribuzi-
oni potranno essere incaric-
ati delle riscossioni per
conto delle Casse degli inva-
lidi.

Art. 7.

Con apposito regolamento
approvato per Decreto Reale
sarà provveduto:

- a/ alla organizzazione di Consigli
a cui sarà affidata l'amministra-
zione di queste Casse;
- b/ al modo e forma di ammini-
strazione e di contabilità;

a) alle condizioni necessarie
per conseguimento delle pen-
sioni e dei sussidii.

Art. 8.

I Consoli Generali dei
Circondari marittimi ove
hanno sede le Casse saranno
uno Presidente dei Consigli
di amministrazione.

Art. 9.

Le Casse degli invalidi sono
poste sotto la sorveglianza
e la tutela dei Governatori
delle Regioni in cui hanno
sede.

Art. 10.

Sono approvati dal Governatore:
a) i bilanci presuntivi ed
i conti consuntivi;
b) i contratti d'acquisto o di
alienazione d'immobili, e l'ac-
cettazione o rifiuto di doni e la-
sute;
c) le deliberazioni per cui si
accordano pensioni o sussidii,
ed in generale tutte quelle
che interessano il patrimonio
della Cassa, e che non

concernono l'esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate.

Art.º 11.

Il Governatore prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo, dovrà comunicarli al Ministro della Marina, il quale ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza del Governatore nel termine di quindici giorni.

Art.º 12.

L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto apposto al verbale dal Governatore. Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato.

Art.º 13.

Contro le decisioni del Governatore, l'amministrazione della Cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

Art.º 14.

Il Governatore della Regione veglia al regolare andamento della amministrazione della Cassa, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati, ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi ed i regolamenti, e può in ogni tempo

far procedere alla verificazione
dello stato di Cassa del Tesoriere.

Art. 15.

Quando un'Amministrazione dopo
di essersi stata accitata non si con-
forma ai regolamenti e non com-
pià le obbligazioni che le sono im-
poste o ricusa di provvedere
nell'interesse della Cassa, potrà es-
sere disciolta con Decreto Reale,
previo parere del Consiglio di Stato.
Collo stesso Decreto sarà provve-
duta alla interinale ammini-
strazione della medesima.

Disposizioni transitorie

Art. 16.

La Cassa di risparmio e bene-
ficenza per gli invalidi della
Marina Mercantile esistente
in Genova; quella del riscatto
in Livorno; quella di sussidii
per gli invalidi della marina in
Ancona, sono soppresse.

La nuova Cassa istituita in
Genova, giusta l'art. 1.º della pre-
sente legge, acquista l'attivo ed
il passivo delle suddette casse
di risparmio e beneficenza e
di riscatto.

Quella che sarà stabilita

in Ancona acquista l'attivo ed il passivo della cassa di sussidi.

Art. 11.

Per l'ammissione ai benefizj della nuova Cassa sarà venuto conto alla gente di mare di Livorno e di Ancona della retribuzione fatta alle Casse di riscatto e di sussidi.

Tabella della retribuzione mensile imposta agli equipaggi dei bastimenti.

Capitano di lungo corso	£ 5.00
Capitano di gran cabotaggio	„ 3.50
Padrone, marinaio autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero	„ 2.50
Ufficiale di bordo	„ 1.50
Ufficiale basso	„ 1.25
Marinaio	„ 1.10
Mozzo	„ 0.80

N^o 161

Progetto di legge presentato
dal Ministro della Marina
(Cavour).

Disposizioni relative alla Cefal degli
Squadri della Marina-militare.

Trattata del 20. Maggio 1861.

Relazione

SESSIONE 1861

N° 14-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**RICCI GIOVANNI, CASTAGNOLA, BERTINI, MUSUMECI, CICCONE,
MACCHI, LEOPARDI, MONTICELLI, BERTEA**

sul progetto di legge presentato dal ministro della marina

nella tornata del 20 marzo 1861

Disposizioni relative alla Cassa degl'invalidi della marina mercantile.

Tornata del 24 aprile 1861

SIGNORI,

Più ancora che nelle altre classi della società, la previdenza per gli anni senili e per le proprie famiglie è necessaria a coloro che per la natura della loro professione logorano anzi tempo le forze, e sono inoltre soggetti a frequenti pericoli della vita.

È quindi savio consiglio il favorire, l'eccitare, ed il mantenere tali sentimenti di mutuo e futuro soccorso nei più gravi bisogni.

Fu perciò bene accolta l'idea del ministro della marina espressa col progetto presentato alla Camera il 20 marzo prossimo passato, di estendere a tutto il regno l'istituzione della Cassa degli invalidi per la marina mercantile. Già da lunghi anni essa esiste in Liguria, ivi la Cassa di risparmio e beneficenza riesce molto vantaggiosa alla classe marittima, e non pochi beneficii arreca tanto ai capitani e patroni, quanto ai marinari e loro famiglie.

Giusta la relazione che la vostra Commissione prese ad esame, lo scopo propositosi dal ministro essendo quello di creare siffatta istituzione in tutte le provincie marittime del regno ove non esiste, col fondere in certo qual modo alcuni

(14-A)

2

istituti di beneficenza che trovansi in alcune provincie, con altre componenti ciascun dipartimento marittimo, la vostra Commissione si preoccupò anzi tutto di non pregiudicare i diritti acquisiti dalla gente di mare, e quindi credette necessario passare ad esame i varii stabilimenti fondati sia nella Liguria, che in Livorno ed in Ancona.

Dagli schiarimenti forniti dal Ministero della marina e dall'esame dei documenti presentati ebbe a riconoscere :

Che colla legge 26 giugno 1851 veniva soppressa la Cassa invalidi della Liguria, e vi sostituiva quella di risparmio e beneficenza, assegnandole nella liquidazione in proprietà i due terzi del capitale di quella, più il patrimonio della Cassa riscatto schiavi, ed il provento della retribuzione mensile imposta alla gente di mare navigante;

Che i redditi fissi proprii di detta cassa, cioè frutti di capitali a mutuo, cedole, annuità di legati, censi, ecc., componenti il patrimonio generale ascendono ad annue lire 72,000 circa;

Che il prodotto della retribuzione mensile della gente di mare ascese nel anno 1860 alla somma di lire 172,000 circa, presentando la cassa un attivo di annue lire 234,000 circa.

Intorno alla Cassa del riscatto esistente in Livorno presso quel monte pio, il Ministero non sarebbe in grado d'indicare a qual epoca rimonti precisamente una tale antica fondazione, per quanto abbia fatta accurata ricerca della legge di sua istituzione.

La tassa che si paga dalle navi e dagli equipaggi livornesi alla detta cassa ha sanzione nell'articolo 9 dell'editto di marina mercantile, pubblicato in Toscana il 10 ottobre 1748, ed i fondi di questa cassa vennero affidati alla amministrazione del monte pio di Livorno per decreto del Governo della Toscana 2 agosto 1758.

Dal testo dell'articolo 9 del citato editto di navigazione, dalle tariffe del Consiglio di commercio 29 febbraio 1752, e da un protocollo di esso Consiglio in data 13 febbraio 1766, sembrerebbe che gli equipaggi tutti dei legni toscani, tranne quelli che navigavano col solo passaporto di riscontro, avessero dovuto contribuire alla cassa; ma per l'opposto si ha che la tassa fu imposta ai soli legni del porto di Livorno maggiori di tonnellate 50, e che nel 1823 soltanto sarebbero incominciata (o forse ripresa) l'esazione di questa tassa, detta del *quattrino a lira*, a carico dei capitani e patroni di quella categoria di legni del compartimento livornese, esenti quelli del rimanente litorale toscano.

E parimenti da quel tempo si crede siasi cominciato a distrarre i fondi della cassa dallo scopo primitivo di redimere dalla cattività gli individui che cadevano preda delle escursioni barbaresche.

Questi fondi furono invece erogati :

1° In sussidio ai marinari che si trovano inabili a navigare per vecchiezza o per infortunio ;

2° Alle vedove ed orfani di detti marinari ;

3° Ai marinari naufraghi, ai quali venivano condonate le spese di mantenimento, vestiario e rimpatrio, quando non esisteva recupero del bastimento e del carico.

Il capitale della cassa era al 31 dicembre 1860 di lire 40,000 circa, e l'ammontare delle annue contribuzioni sarebbe di lire 6,660, stando alla media dell'ultimo quinquennio.

Il ministro della marina, nel trasmettere alla vostra Commissione i documenti riguardanti questi pii stabilimenti, univa eziandio alcuni allegati relativi ad altra opera pia della città di Livorno, la quale gode di un provento a carico dei bastimenti livornesi, notificando che soltanto di recente ne ebbe conoscenza. È la casa pia del rifugio od orfanotrofio eretto dalla magnificenza cittadina nel 1756. Dalla sua fondazione sembrerebbe avesse questa casa il privilegio di dare i mozzi ai bastimenti livornesi, qualunque ne fosse la portata e la destinazione.

Perdurò questo diritto dal 1757 fino al 1825, alloraquando, a richiesta dei capitani di nave, e per convenzione passata tra i governatori delle case pie e l'ufficio di marina mercantile, fu convertito in una tassa annuale di uno zecchino (lire 11 20), a carico di ogni bastimento approdante al porto di Livorno.

Senonchè questo pio stabilimento non spandendo beneficio alcuna alla marineria, non sembrò alla Commissione qui il luogo di occuparsene ulteriormente.

Passando alla cassa dei sussidi per gli invalidi di marina d'Ancona, la Commissione rilevò dalle disposizioni che regolano la Cassa anconitana, che l'amministrazione di codesto istituto rimase nelle mani del Governo fino al 1825, epoca in cui la Camera di commercio in Ancona, dietro sua proposta di un regolamento portante nuovo metodo d'incasso, fu autorizzata ad assumerne l'amministrazione; e successivamente sulle norme del regolamento del 1825 emanava altro regolamento nel 1844.

I fondi di questa cassa consistono in un mutuo di scudi romani 1,000, fruttante l'interesse del 5 per cento a carico della famiglia conti Reppi; nell'elargizione del 5 per cento che fa la Camera di commercio sul prodotto della tassa *collatico*, e nella retribuzione della gente di mare e dei bastimenti, determinata dal Regolamento 1844. Il conto consuntivo pel 1860 ed il bilancio presuntivo pel 1861 dimostrano come a scudi romani 3,071 siano salite le spese, a fronte di scudi 3,474 a cui ammontavano gli introiti.

È da avvertire che alla suddetta contribuzione non è solo soggetta la marineria anconitana, ma sì tutti gl'individui del paese od esteri che si trovino imbarcati sopra legni del luogo.

Premessi questi cenni sulle opere pie esistenti a vantaggio della classe marittima in Italia, riesce evidente:

1° Che l'attuale fondo accumulato della Cassa di risparmio

(14-A)

4

e beneficenza nelle provincie marittime della Liguria e della Sardegna è il patrimonio esclusivo di quella gente di mare che ha versato e versa tuttavia la sua tangente mensile per acquistare il diritto a pensione o sussidio;

2° Che la marineria mercantile delle altre provincie non ha diritto alcuno a fruire dei benefici che spande siffatto patrimonio;

3° Che il fondo della Cassa del riscatto di Livorno è particolare ed appartiene esclusivamente alla marineria livornese, per cui deve continuare a servire all'uso al quale è stato destinato finora;

4° Lo stesso dicasi della Cassa dei sussidi per gli invalidi di marina d'Ancona.

Egli è d'uopo quindi considerare che se si adotta il sistema del Ministero di istituire quattro Casse degli invalidi, per seguire in qualche modo la divisione del litorale marittimo dello Stato, la Cassa del dipartimento settentrionale, comprendendo la gente di mare della Sardegna, della Toscana e della Liguria, non che quella di parecchie isole, si farebbe in oggi contribuire alla maggior formazione del fondo della sede di Genova. La gente marittima toscana, la quale non avendo fin qui retribuito alla cassa comune, e non possedendo alcun capitale proporzionale da aggiungere al patrimonio della cassa di risparmio o beneficenza, non avrebbe titolo ad invocare la passata navigazione per esser tosto assimilata a quelle delle provincie settentrionali, e quindi non potrebbe che dopo molti anni, cioè quando soltanto avesse raggiunta la prescritta navigazione con retribuzione, partecipare a pensione o sussidio.

Che i marinai i più avanzati in età non avrebbero speranza di arrivare al godimento di detti benefizi, epperò la loro retribuzione sarebbe quasi un peso senza compenso, e servirebbe soltanto a vantaggio de' loro successori.

Eppertanto, al fine di rispettare i diritti acquistati e non pregiudicare i nuovi chiamati, la vostra Commissione non ravvisò altro mezzo che, o di separare intieramente gli averi delle casse esistenti da quelle di nuova istituzione, o di lasciare la loro personalità propria alle casse di risparmio della Liguria ed a quella del riscatto di Livorno, preferendo questo secondo mezzo per la pratica sua utilità.

La vostra Commissione fu di parere potersi tutelare i diritti della gente di mare di ogni sede, coll'istituzione di cinque casse distinte, e rappresentato l'emergente al ministro della marina, egli aderiva tantosto a questa modificazione.

Passando poi a dar ragione delle rettificazioni apportate al progetto di legge, osservò la Commissione:

1° Esser opportuno che la legge abbia a stabilire a quale classe di persone debba esser affidata l'amministrazione delle casse degli invalidi, e di fatto la legge 26 giugno 1881, cogli articoli 7, 8, dava alcuni provvedimenti in proposito;

2° Che, se spetta al potere esecutivo il determinare intorno all'amministrazione ed alla contabilità, col prescrivere le cautele per guarentigia degli interessati, non ne consegue che il potere legislativo abbia a rimanere estraneo alla determinazione delle basi che debbono stabilire le norme pel conseguimento delle pensioni o sussidi;

3° Che il Governo deve limitarsi ad usare verso di esse quella protettiva sorveglianza che accorda a tutte le civili e pie istituzioni ;

4° Che ciascuna cassa sia posta sotto la sorveglianza dell'autorità amministrativa più elevata in grado nel luogo di sua sede, nello scopo di non ammettere il principio della divisione dello Stato in regioni non essendovi legge in vigore;

5° Onde sottrarre l'amministrazione delle casse dalla centralità amministrativa, senza escludere però la suprema vigilanza del Ministero, e per analogia colla legge sulle opere pie, la vostra Commissione ha creduto savio consiglio di attribuire alle deputazioni provinciali le incombenze dal progetto affidate ai governatori ;

6° Che le funzioni dei membri dei Consigli cui è affidata l'amministrazione delle casse debbono rimanere gratuite e puramente onorifiche.

Egli è su questi principii che la Commissione ha creduto dover modificare il progetto del ministro, e con queste rettificazioni ve ne raccomanda l'approvazione.

RICCI GIOVANNI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Saranno istituiti ~~quattro~~ ^{I cinque} corpi morali sotto la denominazione di ~~Cassa degli invalidi della marina mercantile~~, con sede nelle città di Genova, Napoli, ~~Ancona~~ ^{I Livorno,} e Palermo, ~~di An-~~ ^{1044.}

Art. 2.

Questa istituzione ha per iscopo:

- a) di accordare pensioni o sussidi agl'individui iscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla cassa, alle loro vedove ed orfani;
- b) di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale, che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti.

Art. 3.

Il fondo di ciascuna cassa si compone:

- a) della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;
- b) dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;
- c) dei proventi devoluti alla cassa in forza di speciali disposizioni di legge.

Art. 4.

La prima di queste casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo della Liguria, Toscana e Sardegna;

La seconda, su quello compreso tra il Capo di Santa Maria di Leuca ed il confine romano;

La terza, sul litorale adriatico fino al Capo di Santa Maria di Leuca;

La quarta sull'isola di Sicilia.

Art. 5.

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle casse degli invalidi della marina mercantile.

Art. 6.

Gli esattori delle contribuzioni potranno essere incaricati delle riscossioni per conto delle casse degli invalidi.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le casse degli invalidi della marina mercantile institute colla presente legge hanno per iscopo di provvedere, coi redditi e coi proventi che le sono assegnati, di pensione o di sussidio gl'individui della marina mercantile appartenenti a ciascuna sede che si troveranno nelle condizioni stabilite dalla presente legge. A raggiungere tale scopo sono istituiti cinque corpi morali sotto la denominazione di casse degli invalidi della marina mercantile con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

La prima di queste casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo, che si stende dalla frontiera francese alla Magra, nell'isola di Sardegna, ed altre adiacenti;

La seconda su quella dalla Magra a Terracina e dalle isole dell'Arcipelago toscano;

La terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca;

La quarta sul litorale dell'isola di Sicilia ed altre adiacenti;

La quinta sul litorale Adriatico fino al Capo Santa Maria di Leuca.

Art. 5.

Le rendite delle casse per gl'invalidi saranno riscosse coi privilegi fiscali, tranne quelle derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti.

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

Relativi

Art. 6: Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidi, le quote e le norme della concessione saranno determinate, proporzionalmente alle esigenze di ciascuna cassa, con uno speciale Statuto compilato dai Consigli elettivi, e sancito da un R. Decreto.

Art. 7.

Con apposito regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto:
a) alla organizzazione di Consigli a cui sia affidata l'amministrazione di queste casse;
b) al modo e forma di amministrazione e di contabilità;
c) alle condizioni necessarie per conseguimento delle pensioni e dei sussidi.

Elettivi

L'amministrazione di ciascuna Cassa è affidata ad un Consiglio di direzione composto di otto membri, compreso il vice-presidente. I membri sono nominati dalla Camera di commercio, residente in ciascuna sede, ed il vice-presidente è nominato dal Governo. Sei almeno fra gli otto membri debbono esser scelti nelle classi dei negozianti, armatori o capitani di lungo corso.

Art. 7.

Il Consiglio di direzione si rinnova per quarto ogni anno. I membri scaduti sono sempre rieleggibili.

Art. 8.

Con apposito regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto a tutto quanto concerne il modo e forme di amministrazione e contabilità.

Art. 9.

Identico al qui contro. I con voto deliberativo.

Art. 10.

Le casse degli invalidi sono poste sotto la sorveglianza della superiore autorità amministrativa del luogo in cui hanno sede.

I consoli generali dei circondari marittimi, ove hanno sede le casse, saranno presidenti dei Consigli di amministrazione.

Art. 8. 9°

Le casse degli invalidi sono poste sotto la sorveglianza e la tutela dei governatori delle regioni in cui hanno sede.

Art. 9.

Art. 10. 11°

Sono approvati dal governatore:
a) i bilanci presuntivi ed i conti consuntivi;
b) i contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, e l'accettazione o rifiuto di doni e lasciti;
c) le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi, ed in generale tutte quelle che interessano il patrimonio della cassa, e che non concernano l'esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate.

Art. 11. 12°

Il governatore prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo dovrà comunicarli al ministro della marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza del governatore nel termine di quindici giorni.

Art. 12. 13°

L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale del governatore. Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato.

Art. 13. 14°

Contro le decisioni del governatore l'amministrazione della Cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 14. 15°

Il governatore della regione veglia al regolare andamento dell'amministrazione della Cassa, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi e i regolamenti, e può in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di Cassa del tesoriere.

Art. 11.

La deputazione provinciale del luogo ove hanno sede le casse o quel corpo morale che in alcune provincie le rappresenta, approva il bilancio presuntivo, ecc. (Come qui contro.)

I dall' autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le casse

Soppresso I dall' autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le casse

I dell' autorità medesima

Soppresso I dall' autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le casse.

Art. 12.

Approvato colla variante di Deputazione provinciale. I dell' autorità superiore

Art. 13.

Approvato colla variante come sopra. I dall' autorità superiore amministrativa. Linn

E e gli Statuti

Art. 15°

Coloso, che si possono gravate dalle decisioni dei Consigli, potranno appellare all' autorità superiore amministrativa, dalle decisioni della quale è puto ricorrere il ricorso al Re che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 14^o

Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della Cassa, potrà essere disciolta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso decreto sarà provveduto alla ~~interinale~~ amministrazione della medesima. *per i*

Juli Affari correnti.

+

~~Art. 14~~

~~Quando un'amministrazione, ecc., sentita la deputazione provinciale, e previo parere del Consiglio di Stato, aggiornando poi~~

L'amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di ~~due~~ mesi. *E sic*

Art. 15.

La condizione necessaria per conseguire pensioni od i sussidi e le norme pella loro concessione, saranno le seguenti:

« Art. 1. Gli individui tutti addetti alla marineria mercantile nazionale, e come tali scritti sulle matricole della gente di mare, quali riuniranno le condizioni per le presenti norme stabilite, avranno diritto ad un assegnamento sulla Cassa di risparmio e di beneficenza per gl'invalidi della marina mercantile in ragione del loro grado, della rispettiva età e della navigazione effettiva acquistata con retribuzione alla cassa stessa.

« Art. 2. Lo ammontare dell'intera pensione per ogni grado nella marina mercantile è stabilito dalla qui unita tabella n° 1.

« Art. 3. Avranno diritto all'intera pensione fissata pel rispettivo grado quegli individui i quali, compiuto avendo sessant'anni di età, faranno prova dell'acquisto di un'effettiva navigazione di anni venti con retribuzione alla cassa di risparmio e beneficenza, da computarsi soltanto dall'età di dieci anni.

« Gli anni di navigazione precedenti la diserzione non potranno valutarsi per ottenere assegnamento sulla predetta cassa.

« Art. 4. I capitani, patroni e marinari i quali rimanesero storpi o mutilati per ferite ricevute nel difendere il proprio legno contro nemici, od in servizio del legno stesso, saranno ammessi a godere di una pensione od annua gratificazione in ragione del loro grado, proporzionata al merito, alle circostanze ed alla rispettiva situazione.

« Cotali pensioni o gratificazioni saranno determinate dal Consiglio di direzione, nei limiti del *minimum* e del *maximum* stabiliti pei diversi gradi dalla qui unita tabella n° 2.

« Art. 5. Le vedove degl'invalidi di marina mercantile pensionati, e in mancanza di queste, gli orfani di essi costituiti nelle condizioni d'età specificate al seguente articolo 9, avranno diritto alla metà della pensione di cui godeva il defunto marito od autore.

« Qualora però il defunto avesse lasciato più di un figlio legittimo, sarà la pensione della vedova aumentata di lire 2 al mese per ogni figlio minorenni convivente con essa, il primo escluso, con che però il totale ammontare della pensione e del sovra indicato aumento non ecceda in complesso la pensione di cui godeva il defunto marito e padre.

« Cotesto aumento cesserà di mano in mano che i figli, in

considerazione de' quali fu concesso, compiranno l'età in cui perdono il diritto a pensione, e le figlie avranno contratto matrimonio.

« Art. 6. Le vedove d'invalidi pensionati mercantili le quali passassero a seconde nozze, perdono, dal giorno del nuovo contratto di matrimonio, ogni diritto alla continuazione della pensione od assegnamento qualunque già loro concesso. — Ma, in tal caso, qualora vi sieno figli legittimi minorenni del primo marito, ad essi cederà la metà della pensione dal defunto genitore goduta.

« Art. 7. Niuna vedova di pensionato potrà esser ammessa a godere di qualsiasi assegnamento sulla Cassa di risparmio e beneficenza, qualora il matrimonio con esso lui non consti per atto autentico essere seguito due anni prima fosse egli pensionato.

« Art. 8. Le vedove di pensionati, che all'epoca della loro morte vivessero dai medesimi separate, non avranno diritto a pensione.

« Dalla necessaria convivenza dovrà farsi risultare per atto di notorietà rilasciato dal sindaco nei modi dalla legge stabiliti.

« In tal caso di esclusione della vedova, i figli legittimi del defunto avranno diritto alla pensione che alla madre loro sarebbe toccata.

« Art. 9. Gli orfani maschi di pensionati, compiuta che abbiano l'età di 15 anni, e le femmine dopo il loro collocamento in matrimonio non hanno più diritto ad assegnamento di pensione, o perdono quello alla continuazione della pensione di cui già godessero; ma nell'uno, come nell'altro caso, la quota di pensione di cui gli esclusi godevano sarà reversibile ai fratelli e sorelle minorenni, in tutto od in parte, giusta le decisioni date dal Consiglio di direzione in ragione delle constatate circostanze.

« Art. 10. Le figlie dei naviganti, i quali godessero od avessero goduto in tempo di lor vita di una pensione d'invalido, loro concessa a senso delle presenti disposizioni, le quali trovassero a collocarsi in matrimonio, avranno diritto a ricevere in tale circostanza, a titolo di dote, una somma uguale ad un'annata della pensione goduta dal genitore, qualunque sia l'età loro all'epoca dei contratti sponsali, con che però l'analoga domanda sia sporta nel decorrere di sei mesi successivi al matrimonio.

« Il pagamento di tali doti non avrà effetto se non se mediante presentazione dell'autentica fede di matrimonio.

« Art. 11. Per ottenere o continuare a percepire la già ottenuta pensione od altro assegnamento sulla Cassa di risparmio e beneficenza devono gl'invalidi della marina mercantile esser domiciliati nello Stato, senza del che decadono da ogni loro diritto.

« Art. 12. I naviganti i quali, compiuta avendo l'età di sessant'anni, contassero una effettiva navigazione di anni 15 con

retribuzione alla cassa, saranno ammessi a godere di un'annua pensione ridotta alle somme per ogni grado risultanti dalla qui unita tabella n° 3.

« Art. 13. Le pensioni delle vedove ed orfani degli individui contemplati nel precedente articolo, non che le doti delle figlie loro in caso di matrimonio, saranno regolate in ragione dello ammontare delle pensioni stabilite dalla preaccennata tabella 3, loro applicandosi, del resto, le regole generali determinate in ordine alle vedove ed orfani di pensionati.

« Art. 14. Le vedove e gli orfani dei naviganti periti in naufragio o per caduta o per ferita incontrata in servizio del bastimento mentre faceano parte dell'equipaggio di legni nazionali, saranno ammessi al beneficio di una pensione uguale alla metà di quella che, giusta la tabella 1, sarebbe spettata al defunto in ragione del suo grado nella marina mercantile, niun conto tenuto nè della di lui età, nè dell'acquistata navigazione all'epoca della morte avvenutane.

« Qualora poi il defunto avesse già acquistato la prescritta navigazione con retribuzione alla Cassa, qualunque sia l'età alla quale fosse perito, sarà concesso alla di lui vedova ed ai di lui orfani una pensione equivalente ai due terzi di quella che sarebbegli spettata a senso della precitata tabella 1.

« Art. 15. I capitani, patroni e marinari i quali, avendo compiuto il sessantesimo anno della loro età, contassero dodici anni di effettiva navigazione con retribuzione alla cassa, avranno diritto ad un sussidio rinnovabile annualmente, estensibile dalla metà ai due terzi della pensione fissata per di lui grado alla tabella n° 1.

« Art. 16. Coloro che nell'età di cinquanta ai sessant'anni provassero aver acquistato una navigazione con retribuzione di anni quindici avranno diritto a sussidio rinnovabile uguale al terzo della preaccennata pensione.

« Art. 17. I naviganti, i quali contassero una navigazione effettiva di nove anni con retribuzione alla cassa, potranno ottenere, qualunque sia d'altronde la loro età, un sussidio rinnovabile, dal quarto al terzo della pensione preaccennata.

« Art. 18. I sussidi rinnovabili, dei quali è caso nei precedenti articoli, non potranno mai essere concessuti, qualora non risulti, principalmente per autentici documenti, che l'individuo sia reso affatto inabile ad ulteriore navigazione.

« Art. 19. Tali sussidi non sono per diritto reversibili alle vedove ed agli orfani dei sussidiati, nullameno in circostanze speciali potrà il Consiglio di direzione altrimenti provvedere a loro riguardo.

« Art. 20. Per provvedere poi a sussidi urgenti necessari agli individui della gente di mare, che occorressero prima dell'epoca semestrale fissata per la liquidazione delle pensioni, sarà ogni anno stanziata nel bilancio della Cassa degli invalidi una piccola somma, di cui il Consiglio di direzione potrà disporre provvisionalmente pel divisato oggetto, avvertendo però che i

sussidi da concedersi in detti casi non dovranno mai eccedere singolarmente l'ammontare delle pensioni od assegnamenti che sarebbero dovuti ai titolari pel tempo intermedio tra la domanda ed il finire del semestre fissato per la regolare liquidazione delle pensioni.

« Art. 24. Le presenti disposizioni non sono applicabili alle pensioni e sovvenzioni rinnovabili già concesse.

TABELLA I

Pensione intera spettante agli invalidi i quali contano sessant'anni di età e venti di effettiva navigazione, con retribuzione alla Cassa di risparmio.

Capitani di lungo corso	Ln.	250
Capitani di gran cabotaggio	»	200
Padrone, marinaio autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero	»	150
Ufficiale di bordo	»	120
Basso-ufficiale	»	115
Marinaio	»	108

TABELLA II

Pensione spettante ai naviganti rimasti storpi o mutilati in casi di servizio del bastimento.

	Ln.	minim.	maxim.
Capitani di lungo corso	175	—	250
Capitani di gran cabotaggio	»	140	— 200
Padrone, ecc.	»	90	— 150
Ufficiale di bordo	»	85	— 120
Basso-ufficiale	»	80	— 115
Marinaio	»	75	— 108

TABELLA III

Pensione ridotta spettante agli invalidi i quali non riuniscono tutte le condizioni per ottenere pensione intera.

Capitani di lungo corso	Ln.	125
Capitani di gran cabotaggio	»	100
Padrone, ecc.	»	85
Ufficiale di bordo	»	80
Basso-ufficiale	»	75
Marinaio	»	72

Disposizioni transitorie.

~~Art. 16.~~ 14°

La Cassa di risparmio e beneficenza per gl'invalidi della marina mercantile esistente in Genova, quella del riscatto in Livorno, quella di sussidi per gl'invalidi della marina in Ancona, sono soppresse.

Disposizioni transitorie.

~~Art. 16.~~

~~Le casse, ecc., come contro.~~

++ Queste tre casse continueranno ad essere regolate
 nelle norme vigenti fino a che siano emanati gli
 statuti, di cui all' art. 4°.

12

La nuova Cassa istituita in Genova, giusta l'articolo 1° della presente legge, acquista l'attivo ed il passivo delle suddette Casse di risparmio e beneficenza e di riscatto.

Quella che sarà stabilita in Ancona acquista l'attivo ed il passivo della Cassa di sussidi.

Art. 17.

Per l'ammissione ai benefici della nuova Cassa sarà tenuto conto alla gente di mare di Livorno e di Ancona della retribuzione fatta alle Casse di riscatto e di sussidi.

La nuova Cassa, istituita in Genova, acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa di risparmio e di beneficenza; quella istituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa cassa del riscatto; quella istituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa cassa de' sussidi.

++

Art. 17. 19°

Per l'ammissione ai benefici della nuova cassa, sarà tenuto conto alla gente di mare, compresa nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dell'articolo 4°, alla gente di mare di Livorno, ed a quella d'Ancona, della retribuzione fatta alle casse preindicate di risparmio e di beneficenza, del riscatto e de' sussidi.

TABELLA della retribuzione mensile imposta
 agli equipaggi dei bastimenti.

Capitano di lungo corso	L.	5	00
Capitano di gran cabotaggio	»	3	50
Padrone, marinaio autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero	»	2	50
Ufficiale di bordo	»	1	50
Basso ufficiale	»	1	25
Marinaio	»	1	10
Mozzo	»	0	80

TABELLA della retribuzione mensile imposta
 agli equipaggi dei bastimenti.

~~Identica alla qui contro.~~

Approvato nella Camera del 1° maggio 1861.

Ridolfi

215

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

Duca di Savoia, di Genova.

Principe di Piemonte, ecc, ecc,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prefato Presidente del Consiglio Ministro della Marina è autorizzato a presentare al Parlamento un progetto di legge sulle Casse per gl'invalidi della Marina Mercantile.

Dato Torino addi 10 Marzo 1861.

J. A. ...